

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

XIII LEGISLATURA

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa del Consigliere regionale Vincenzo Bruno*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

***«Disposizioni in materia di gestione sostenibile delle acque reflue urbane,  
adeguamento degli impianti di depurazione e riuso delle acque reflue affinate»***

*Relazione illustrativa e articolato*

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## 1. Premessa: la crisi idrica e il quadro climatico

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che la gestione delle risorse idriche rappresenta, nel contesto della crisi climatica in atto, una delle sfide strategiche più urgenti per la Regione Calabria. Le proiezioni del Programma EURO-CORDEX per il trentennio 2036-2065 indicano per il Mezzogiorno e, in particolare, per il territorio calabrese, una riduzione delle precipitazioni medie annue fino al dieci per cento, un aumento delle temperature stimato tra uno e due gradi centigradi, una più frequente alternanza tra periodi di siccità prolungata ed eventi meteorici estremi, una diminuita capacità del suolo di trattenere l'acqua e, conseguentemente, una contrazione delle riserve idriche disponibili.

A questo scenario si aggiunge la cronica dispersione idrica delle reti di distribuzione, che in molte aree della regione supera la metà dell'acqua immessa, e la presenza di un patrimonio infrastrutturale obsoleto, frammentato nella gestione e gravato da numerose procedure di infrazione comunitaria per il mancato rispetto della Direttiva 91/271/CEE. Affrontare queste criticità impone un cambio di paradigma: dalla logica lineare del prelievo, dell'uso e dello scarico a quella circolare del recupero, del riuso e della valorizzazione.

Il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate, lungi dal rappresentare la sola risposta alla scarsità, costituisce un tassello strutturale di una più ampia politica regionale di sostenibilità che integra risparmio idrico, riduzione alla fonte dei carichi inquinanti, recupero di nutrienti ed energia, neutralità climatica e tutela della salute pubblica.

## 2. Obiettivi della proposta

La proposta di legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- promuovere il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate quale fonte non convenzionale di approvvigionamento idrico per usi irrigui, civili, industriali e ambientali, riducendo le pressioni quantitative sui corpi idrici naturali;
- orientare l'evoluzione degli impianti di depurazione regionali verso il modello della «fabbrica verde», capace di restituire al territorio non solo acqua, ma anche nutrienti, ammendanti ed energia da fonti rinnovabili;
- introdurre il principio della separazione alla fonte tra acque nere, acque grigie e acque meteoriche, intervenendo a monte sul ciclo idrico urbano per ridurre i carichi e migliorare l'efficienza dei trattamenti;
- definire un quadro regionale chiaro per la gestione del rischio sanitario e ambientale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/741 e con la Direttiva (UE) 2024/3019;

- contribuire al superamento delle procedure di infrazione comunitaria pendenti sul territorio regionale, attraverso interventi di adeguamento, revamping e centralizzazione degli impianti;
- rafforzare il sistema di governance unitaria già istituito con la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, valorizzando il ruolo dell'Autorità Idrica della Calabria e degli enti tecnici di vigilanza.

### **3. Il quadro normativo di riferimento**

#### ***3.1. Livello dell'Unione europea***

Il riutilizzo delle acque reflue urbane è disciplinato a livello unionale da un corpus normativo in costante evoluzione. La Direttiva 91/271/CEE, all'articolo 12, ha introdotto per la prima volta l'obbligo, ove appropriato, di riutilizzare le acque reflue trattate. La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) ha collocato il riutilizzo tra le misure supplementari adottabili a livello di distretto idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Il Regolamento (UE) 2020/741, direttamente applicabile dal 26 giugno 2023, costituisce oggi il principale riferimento per il riuso irriguo: definisce prescrizioni minime di qualità, introduce la nozione di «affinamento» e di «impianto di affinamento», istituisce le quattro classi di qualità (A, B, C, D) in funzione delle colture e delle modalità di irrigazione, e impone la redazione di un piano di gestione del rischio. Le Linee Guida europee del 5 agosto 2022 (Comunicazione 2022/C 298/01) ne sostengono l'attuazione.

La nuova Direttiva (UE) 2024/3019 del 27 novembre 2024, da recepire entro il 31 luglio 2027, abroga la Direttiva 91/271/CEE a decorrere dal 1° agosto 2027, estende l'ambito di applicazione agli agglomerati con più di mille abitanti equivalenti, introduce il trattamento quaternario per i microinquinanti, l'obiettivo di neutralità energetica per gli impianti maggiori entro il 2045, l'applicazione del principio «chi inquina paga» con responsabilità estesa del produttore per i settori farmaceutico e cosmetico, e disposizioni specifiche sul riutilizzo nelle aree soggette a stress idrico (art. 15).

#### ***3.2. Livello nazionale***

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dedica l'intera Parte Terza alla tutela delle acque. Gli articoli 98 e 99 sanciscono il principio del risparmio idrico e la promozione del riutilizzo, demandando allo Stato la regolamentazione tecnica e alle Regioni l'incentivazione attraverso norme proprie. L'articolo 124 disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi, l'articolo 141 inserisce il riuso nel perimetro del Servizio Idrico Integrato, l'articolo 146 attribuisce alle Regioni il compito di adottare misure per il risparmio idrico, comprese le reti duali nei nuovi insediamenti.

Il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, ha rappresentato per oltre venti anni la prima disciplina nazionale di dettaglio in materia di riutilizzo. L'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ne ha tuttavia previsto l'abrogazione a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione

dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, attualmente in esame preliminare presso il Consiglio dei Ministri.

Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 («decreto Siccità»), convertito dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha introdotto, all'articolo 7, una disciplina semplificata per il riuso irriguo, richiamando il Regolamento (UE) 2020/741 e prevedendo limiti più stringenti per azoto e fosforo nelle aree sensibili. Il termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2026, ha istituito un fondo triennale di sessanta milioni di euro (dodici milioni per il 2025 e ventiquattro milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027) destinato alle Regioni per finanziare interventi di affinamento e riuso. La presente proposta intende consentire alla Regione Calabria di accedere pienamente a tali risorse, dotandosi di un quadro programmatico e regolamentare adeguato.

### **3.3. Livello regionale**

La ricognizione della normativa calabrese ha evidenziato l'assenza di disposizioni specificamente dedicate al riuso delle acque reflue urbane. Il quadro vigente è costituito essenzialmente da due provvedimenti: la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, abrogata in larga parte dall'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, ma sopravvissuta negli articoli da 6 a 29 e da 57 a 60 (Titolo II sulla disciplina degli scarichi); e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, che ha unificato l'ambito territoriale ottimale e istituito l'Autorità Idrica della Calabria quale unico ente di governo del Servizio Idrico Integrato.

Esperienze regionali consolidate in materia di riuso (Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Liguria, Bolzano, Emilia-Romagna, Veneto) costituiscono utile termine di confronto e hanno orientato l'impostazione del presente articolato, con particolare riferimento al modello che rinvia a un regolamento regionale gli aspetti procedurali, autorizzatori e di monitoraggio.

## **4. Lo stato del sistema calabrese**

Il Piano d'ambito regionale ha evidenziato criticità profonde e diversificate del sistema fognario-depurativo calabrese, riassumibili nei seguenti elementi principali.

Procedure di infrazione comunitaria. Risultano censiti centosessantuno agglomerati in infrazione, distribuiti in misura prevalente nelle province di Crotone (32 per cento), Cosenza (24 per cento) e Catanzaro (22 per cento), oggetto delle procedure 2004/2034, 2014/2059 e 2017/2181 e di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Servizio di depurazione. Quote significative del parco impianti risultano obsolete o sottodimensionate; nei centri sotto i duemila abitanti equivalenti si registrano episodi di sversamento a cielo aperto; gli

impianti delle aree costiere non sono in grado di reggere il picco estivo del carico turistico; la manutenzione ordinaria è carente e il livello di professionalità degli operatori risulta disomogeneo.

Servizio di fognatura. Sono diffuse reti inadeguate, sottodimensionate o assenti, stazioni di sollevamento obsolete e una significativa presenza di acque parassite (acque bianche e meteoriche convogliate impropriamente in fognatura nera), che riducono drasticamente l'efficienza depurativa degli impianti finali.

Frammentazione gestionale e fragilità territoriale. La gestione storicamente «in economia» da parte dei singoli Comuni ha prodotto una proliferazione di impianti piccoli e inefficienti, in un contesto orografico complesso e segnato da diffuse aree in dissesto idrogeologico, che condizionano la stabilità delle condotte e la pianificazione delle nuove infrastrutture.

La strategia indicata dal Piano d'ambito - centralizzazione verso impianti consortili, revamping tecnologico delle piattaforme esistenti, ricorso alla fitodepurazione per le comunità montane e gli insediamenti sparsi - costituisce uno dei riferimenti operativi della presente proposta.

## **5. Linee di intervento della proposta**

La proposta articola la propria azione su nove direttrici fondamentali:

- riduzione alla fonte dei flussi inquinanti, mediante l'obbligo di separazione tra acque nere, acque grigie e acque meteoriche nei nuovi edifici e nei nuovi insediamenti, e mediante un programma di adeguamento progressivo del patrimonio edilizio esistente;
- censimento sistematico delle infrastrutture e degli edifici, quale base conoscitiva per la programmazione degli interventi e per l'eventuale erogazione di contributi pubblici;
- evoluzione tecnologica degli impianti di trattamento, con specifico investimento sulle sezioni di affinamento e sul ricorso a sistemi naturali quali la fitodepurazione, in ingresso o in uscita dagli impianti, dove tecnicamente compatibile;
- destinazioni d'uso del riutilizzo coerenti con la classificazione qualitativa europea, con priorità all'uso irriguo agricolo e a quello civile non potabile (lavaggio strade, alimentazione di reti duali, antincendio, irrigazione del verde pubblico);
- piano di gestione del rischio quale strumento centrale per la sicurezza sanitaria e ambientale dell'intera filiera del riuso, dal punto di consegna sino all'utenza finale;
- regime autorizzatorio unico, contestuale all'autorizzazione allo scarico, in coerenza con l'articolo 124 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con la disciplina regionale degli enti competenti;
- recupero di nutrienti (azoto e fosforo) e gestione virtuosa dei fanghi, finalizzata, ove tecnicamente possibile, alla loro trasformazione in compost o ammendante agricolo;

- sostenibilità energetica degli impianti, con incentivazione delle fonti rinnovabili e progressivo orientamento alla neutralità energetica per gli agglomerati maggiori, in linea con la Direttiva (UE) 2024/3019;
- misure di sostegno finanziario, formazione del personale, informazione e partecipazione, accompagnate da poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti.

## **6. Architettura della proposta**

L'articolato si compone di trentadue articoli, suddivisi in nove Titoli. Il Titolo I reca le disposizioni generali (finalità, principi, definizioni, ambito di applicazione, quadro normativo). Il Titolo II disciplina la governance e gli strumenti di pianificazione. Il Titolo III è dedicato alla riduzione alla fonte e alla separazione delle acque. Il Titolo IV concerne il trattamento e l'affinamento. Il Titolo V regola le destinazioni del riutilizzo, la classificazione qualitativa, lo stoccaggio, le reti duali e gli usi antincendio. Il Titolo VI tratta della sicurezza, del piano di gestione del rischio, del procedimento autorizzatorio e dei controlli. Il Titolo VII riguarda il recupero di materia ed energia. Il Titolo VIII contiene le misure di sostegno, di formazione e i poteri sostitutivi. Il Titolo IX reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

In coerenza con l'esperienza di altre Regioni, gli aspetti di dettaglio attinenti ai procedimenti autorizzatori, ai parametri tecnici, ai protocolli di monitoraggio e all'autocontrollo del gestore sono rinviati a un regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

## **7. Sostenibilità economica e fonti di finanziamento**

L'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso e si avvale delle seguenti fonti finanziarie: il fondo nazionale triennale istituito con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 dicembre 2025 (sessanta milioni di euro complessivi per il triennio 2025-2027); le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale; i proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato; eventuali risorse aggiuntive che la Regione potrà destinare in sede di legge di stabilità.

Tra i benefici economici attesi rilevano, in particolare, il progressivo azzeramento delle sanzioni pecuniarie connesse alle procedure di infrazione comunitaria, la riduzione dei prelievi da fonti naturali a vantaggio del settore agricolo, il recupero di nutrienti come fattore produttivo agricolo e l'efficientamento energetico degli impianti.

## **8. Conclusioni**

La presente proposta intende colmare una lacuna normativa di rilievo nell'ordinamento regionale calabrese, restituendo al sistema regionale del Servizio Idrico Integrato un quadro di principi e di strumenti adeguato a fronteggiare la crisi climatica, valorizzare le risorse, tutelare la salute pubblica e

l'ambiente, e mettere la Calabria nelle condizioni di accedere pienamente alle risorse economiche disponibili a livello nazionale ed europeo per la trasformazione del proprio sistema depurativo in un sistema circolare, sicuro e tecnologicamente avanzato.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e delle disposizioni vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali, si rappresenta quanto segue.

### Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria

La proposta di legge recante «Disposizioni in materia di gestione sostenibile delle acque reflue urbane, adeguamento degli impianti di depurazione e riuso delle acque reflue affinate» è informata al principio dell'invarianza finanziaria per il bilancio regionale. Le finalità in essa contenute trovano attuazione mediante risorse esterne al bilancio regionale (fondi statali, risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Fondi Europei di Sviluppo Regionale, proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato) e, in via eventuale ed aggiuntiva, mediante risorse autonome regionali iscritte di volta in volta nella legge di stabilità.

La maggior parte degli articoli ha natura ordinamentale, programmatica o di rinvio a fonti regolamentari e di pianificazione, e non determina, di per sé, oneri diretti a carico del bilancio regionale. Gli articoli che configurano investimenti infrastrutturali (sezioni di affinamento, vasche di stoccaggio, reti duali, sistemi di fitodepurazione, efficientamento energetico degli impianti) ne pongono la copertura in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato e alle risorse statali ed europee dedicate, secondo il modello tariffario e di programmazione vigente.

### Tab. 1 – Oneri finanziari

Legenda: I = spesa di investimento; C = spesa corrente; A = carattere annuale; P = carattere pluriennale. Gli importi sono espressi in euro e si riferiscono al bilancio regionale.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (I/C)	Carattere temporale (A/P)	Importo
<b>Art. 1</b> (Finalità e oggetto)	Norma a carattere ordinamentale che enuncia oggetto e finalità della proposta.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 2</b> (Principi)	Norma a carattere ordinamentale che enuncia i principi cui si conforma la gestione delle acque reflue urbane.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 3</b> (Definizioni)	Norma a carattere ordinamentale recante le definizioni tecniche.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 4</b> (Ambito di applicazione)	Norma a carattere ordinamentale che delimita il perimetro soggettivo e oggettivo della legge.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 5</b> (Quadro normativo di riferimento)	Norma a carattere ordinamentale di coordinamento con la normativa europea, statale e regolamentare.	//	//	<b>0</b>

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (I/C)	Carattere temporale (A/P)	Importo
<b>Art. 6</b> <i>(Soggetti istituzionali)</i>	Norma a carattere ordinamentale che individua le competenze. Le attività sono svolte nell'ambito delle ordinarie funzioni degli enti coinvolti, senza nuovi oneri.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 7</b> <i>(Programma regionale per il riuso)</i>	Norma a carattere programmatico. Il Programma è adottato con le risorse umane e strumentali disponibili e individua i criteri di riparto dei fondi statali ed europei.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 8</b> <i>(Coordinamento con la pianificazione vigente)</i>	Norma a carattere ordinamentale di coordinamento con il Piano di tutela delle acque e con il Piano d'ambito.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 9</b> <i>(Separazione delle acque alla fonte)</i>	Norma a carattere precettivo che pone obblighi a carico dei soggetti privati e delle amministrazioni comunali in sede di rilascio dei titoli abilitativi. Non determina oneri per il bilancio regionale.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 10</b> <i>(Censimento delle infrastrutture e degli edifici)</i>	Norma a carattere programmatico. Il censimento è svolto dai Comuni in collaborazione con i gestori del SII; gli eventuali contributi sono rinviati al Programma di cui all'art. 7 e finanziati su risorse statali ed europee.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 11</b> <i>(Adeguamento del patrimonio edilizio esistente)</i>	Norma a carattere programmatico. Gli interventi trovano copertura nei fondi statali ed europei e nelle risorse di cui all'art. 31. Eventuali stanziamenti regionali sono iscritti nella legge di stabilità.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 12</b> <i>(Impianti di trattamento e di affinamento)</i>	Norma a carattere ordinamentale. Gli investimenti gravano sui gestori del SII, con copertura tariffaria e su fondi statali ed europei.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 13</b> <i>(Sistemi naturali di trattamento)</i>	Norma a carattere programmatico. Gli investimenti per la fitodepurazione sono coperti con i fondi di cui all'art. 31, senza oneri diretti a carico del bilancio regionale.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 14</b> <i>(Sostenibilità energetica degli impianti)</i>	Norma a carattere programmatico. Gli investimenti gravano sui gestori e trovano copertura nei fondi statali ed europei dedicati alla transizione energetica.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 15</b> <i>(Destinazioni del riutilizzo)</i>	Norma a carattere ordinamentale che individua le destinazioni d'uso ammesse.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 16</b>	Norma a carattere ordinamentale di rinvio alla classificazione europea.	//	//	<b>0</b>

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (I/C)	Carattere temporale (A/P)	Importo
<i>(Classificazione qualitativa)</i>				
<b>Art. 17</b> <i>(Stoccaggio e distribuzione)</i>	Norma a carattere ordinamentale. Gli investimenti gravano sui gestori, con copertura tariffaria e su fondi statali ed europei.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 18</b> <i>(Reti duali)</i>	Norma a carattere precettivo. Gli oneri gravano sui soggetti attuatori dei nuovi insediamenti. Per gli edifici pubblici è prevista la possibilità di cofinanziamento secondo il Programma di cui all'art. 7.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 19</b> <i>(Riutilizzo per finalità antincendio)</i>	Norma a carattere ordinamentale di rinvio al regolamento di attuazione.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 20</b> <i>(Piano di gestione del rischio)</i>	Norma a carattere precettivo. La predisposizione del piano grava sui gestori.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 21</b> <i>(Procedimento autorizzatorio)</i>	Norma a carattere ordinamentale. Le attività sono svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 22</b> <i>(Controlli e monitoraggio)</i>	Norma a carattere ordinamentale. Le attività di controllo sono svolte da ARPACAL e dalle ASP nell'ambito dei compiti istituzionali, con risorse umane e strumentali disponibili.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 23</b> <i>(Autocontrollo del gestore)</i>	Norma a carattere precettivo. Gli oneri gravano sui gestori e trovano copertura nei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 24</b> <i>(Gestione dei fanghi e recupero di nutrienti)</i>	Norma a carattere programmatico. Gli investimenti gravano sui gestori, con copertura tariffaria e su fondi statali ed europei.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 25</b> <i>(Misure di sostegno e incentivi)</i>	Norma a carattere programmatico. I contributi sono erogati nei limiti delle risorse di cui all'art. 31, prevalentemente derivanti da fondi statali ed europei. Eventuali risorse autonome regionali sono iscritte nella legge di stabilità.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 26</b> <i>(Formazione, informazione e partecipazione)</i>	Norma a carattere programmatico. Le iniziative sono attuate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collaborazioni con università ed enti di ricerca.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 27</b> <i>(Poteri sostitutivi)</i>	Norma a carattere ordinamentale. L'esercizio dei poteri sostitutivi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.	//	//	<b>0</b>

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (I/C)	Carattere temporale (A/P)	Importo
<b>Art. 28</b> <i>(Regolamento di attuazione)</i>	Norma a carattere ordinamentale. Il regolamento è adottato con le risorse umane e strumentali disponibili.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 29</b> <i>(Clausola valutativa)</i>	Norma a carattere ordinamentale. La relazione biennale è predisposta nell'ambito delle ordinarie attività degli uffici regionali.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 30</b> <i>(Disposizioni transitorie e di coordinamento)</i>	Norma a carattere ordinamentale.	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 31</b> <i>(Norma finanziaria)</i>	Norma di copertura finanziaria. Reca la clausola di invarianza per il bilancio regionale e individua le fonti esterne di finanziamento (fondi statali, PNRR, FSC, FESR, tariffe SII).	//	//	<b>0</b>
<b>Art. 32</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	Norma a carattere ordinamentale.	//	//	<b>0</b>

### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'impianto normativo è costruito sul principio dell'invarianza finanziaria e su un modello di copertura «multilivello», che individua nelle risorse statali ed europee la principale fonte di finanziamento degli interventi infrastrutturali, e nella tariffa del Servizio Idrico Integrato lo strumento di copertura dei costi di gestione ordinaria, in coerenza con il quadro regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge all'Autorità Idrica della Calabria, ad ARPACAL, alle Aziende Sanitarie Provinciali e ai Comuni è svolto nell'ambito delle ordinarie attività degli enti coinvolti, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, e non determina, pertanto, alcun incremento delle dotazioni o nuovi fabbisogni di personale.

Sotto il profilo degli effetti indiretti, l'attuazione della legge è suscettibile di produrre rilevanti benefici economici per il sistema regionale, ancorché non quantificabili ex ante con precisione: il progressivo superamento delle procedure di infrazione comunitaria n. 2004/2034, 2014/2059 e 2017/2181 e la conseguente cessazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea; la riduzione dei costi di approvvigionamento idrico per il settore agricolo e per i comparti produttivi; il recupero di nutrienti (azoto e fosforo) e di ammendanti agricoli quali fattori produttivi a basso costo; l'efficientamento energetico degli impianti, con riduzione strutturale dei costi operativi del Servizio Idrico Integrato e mitigazione delle pressioni tariffarie sull'utenza finale.

**La proposta di legge è pertanto pienamente coerente con la cornice finanziaria vigente e con i vincoli del bilancio regionale, rispetto ai quali non introduce alcun elemento di criticità.**

## **Tab. 2 – Copertura finanziaria**

*In coerenza con la clausola di invarianza di cui all'articolo 31 della presente proposta, non si rende necessaria l'individuazione di programmi o capitoli di copertura a valere sul bilancio regionale per l'esercizio in corso e per il triennio di programmazione. Le fonti di copertura degli interventi attuativi della legge sono di seguito riepilogate a fini meramente ricognitivi.*

<b>Programma / Fonte di copertura</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Totale</b>
Bilancio regionale – eventuali risorse aggiuntive (legge di stabilità regionale)	//	//	//	//
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	0	0	0
<b>Totale a carico del bilancio regionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Restano impregiudicate le rimodulazioni delle dotazioni del bilancio regionale che si rendessero eventualmente necessarie in sede di legge di stabilità, per il cofinanziamento di specifiche linee di intervento individuate dal Programma di cui all'articolo 7 della presente proposta.*

# TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*«Disposizioni in materia di gestione sostenibile delle acque reflue urbane, adeguamento degli impianti di depurazione e riuso delle acque reflue affinate»*

## TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Finalità e oggetto**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/741, con la Direttiva (UE) 2024/3019 e con la Direttiva 2000/60/CE, disciplina la gestione sostenibile delle acque reflue urbane sul territorio della Regione Calabria, l'adeguamento e l'evoluzione tecnologica degli impianti di trattamento, l'affinamento e il riutilizzo delle acque depurate.

2. La legge persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere un modello di economia circolare delle acque reflue urbane fondato sulla riduzione dei flussi di materia ed energia, sul recupero e sul riuso, sulla minimizzazione delle criticità ambientali e sull'adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) ridurre il prelievo da corpi idrici sotterranei e superficiali e contenere la pressione qualitativa e quantitativa sulle risorse idriche naturali;
- c) incentivare il riutilizzo delle acque reflue affinate per usi agricoli, civili, industriali e ambientali, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità e dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- d) favorire la trasformazione degli impianti di depurazione in centri integrati di recupero di acqua, nutrienti, ammendanti ed energia da fonti rinnovabili;
- e) concorrere al superamento delle procedure di infrazione comunitaria e all'attuazione, sul territorio regionale, dei piani di gestione dei distretti idrografici e del Piano regionale di tutela delle acque.

### **Art. 2 – Principi**

1. La gestione delle acque reflue urbane si conforma, sul territorio regionale, ai seguenti principi:

- a) sostenibilità ambientale, economica e sanitaria;
- b) riduzione alla fonte dei flussi inquinanti e separazione delle diverse tipologie di acque reflue;
- c) precauzione, prevenzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- d) responsabilizzazione del gestore dell'impianto e di ogni soggetto coinvolto nella filiera del riutilizzo;

- e) trasparenza e accesso alle informazioni ambientali, conformemente alla Direttiva (UE) 2024/3019;
- f) neutralità energetica progressiva degli impianti di trattamento e ricorso prioritario a fonti rinnovabili;
- g) valorizzazione dei fanghi di depurazione e dei nutrienti recuperati, in coerenza con la disciplina dei rifiuti e dell'economia circolare.

### ***Art. 3 – Definizioni***

**1.** Ai fini della presente legge si applicano le definizioni recate dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/741 e dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/3019. Si intendono inoltre per:

- a) «acque reflue affinate»: acque reflue urbane che, a seguito di un trattamento ulteriore in un impianto di affinamento, soddisfano i requisiti di qualità di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/741 e sono idonee al riutilizzo per le destinazioni indicate dalla presente legge;
- b) «impianto di affinamento»: impianto che effettua un trattamento ulteriore delle acque reflue urbane già depurate, al fine di renderle idonee al riutilizzo;
- c) «acque grigie»: acque reflue domestiche provenienti da docce, lavabi, lavatrici e analoghi usi, separabili dalle acque nere alla fonte;
- d) «acque nere»: acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli scarichi della cucina;
- e) «acque parassite»: acque bianche, di drenaggio o di infiltrazione che si immettono indebitamente nelle reti fognarie nere, riducendone l'efficienza;
- f) «rete duale»: sistema di adduzione idrica che distingue una rete per acqua potabile e una rete distinta per acque non potabili destinate ad usi compatibili;
- g) «piano di gestione del rischio»: documento previsto dall'allegato II del Regolamento (UE) 2020/741, finalizzato a identificare i pericoli, le matrici esposte e le misure preventive lungo l'intera filiera del riutilizzo;
- h) «fabbrica verde»: impianto integrato di trattamento delle acque reflue urbane orientato al recupero di acqua, nutrienti, fanghi a uso agronomico ed energia da fonti rinnovabili.

### ***Art. 4 – Ambito di applicazione***

**1.** La presente legge si applica:

- a) alle reti di raccolta, ai sistemi di collettamento e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati sul territorio regionale, ivi compresi gli impianti pubblici e quelli gestiti in concessione;

b) agli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, secondo quanto previsto dalla presente legge, al patrimonio edilizio esistente;

c) ai soggetti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo, gestiscono impianti di affinamento o utilizzano acque reflue affinate;

d) ai gestori del Servizio Idrico Integrato e agli altri soggetti coinvolti nella filiera del riutilizzo.

2. Sono fatte salve le competenze statali e i regimi autorizzatori previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla normativa europea direttamente applicabile.

#### ***Art. 5 – Quadro normativo di riferimento***

1. La Regione assicura l'attuazione, nel proprio territorio, del Regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, della Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, della Direttiva 2000/60/CE quadro sulle acque, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi atti attuativi statali, ivi compreso il regolamento di esecuzione dell'articolo 99, comma 1, del medesimo decreto legislativo, una volta adottato.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

3. La Regione si avvale altresì delle Linee Guida europee del 5 agosto 2022 a sostegno dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/741.

## **TITOLO II — GOVERNANCE E PIANIFICAZIONE**

#### ***Art. 6 – Soggetti istituzionali***

1. Concorrono all'attuazione della presente legge, secondo le rispettive competenze:

a) la Giunta regionale, che adotta gli atti di indirizzo, programmazione e regolamentazione previsti dalla presente legge;

b) l'Autorità Idrica della Calabria, istituita ai sensi della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, che programma gli investimenti, affida e vigila sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e include le linee di azione per il riuso negli atti di pianificazione d'ambito;

c) i gestori del Servizio Idrico Integrato e i gestori degli impianti di affinamento, responsabili dell'esercizio degli impianti, dell'autocontrollo, della redazione e dell'attuazione del piano di gestione del rischio;

d) l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), competente per la vigilanza ambientale e per il controllo di parte pubblica sulla qualità dei reflui e delle acque affinate;

- e) le Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per i profili igienico-sanitari del riutilizzo, anche in raccordo con il Dipartimento regionale Tutela della Salute;
- f) i Comuni, che concorrono mediante il rilascio del permesso di costruire, l'attuazione del censimento di cui all'articolo 10 e la gestione delle proprie reti pluviali e di sollevamento;
- g) le Autorità di bacino distrettuale, per gli aspetti di pianificazione di distretto.

2. La Regione promuove un Tavolo regionale permanente per le acque reflue, presieduto dall'Assessore competente, con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi e al monitoraggio dell'attuazione della legge.

#### ***Art. 7 – Programma regionale per il riuso delle acque reflue affinate***

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'Autorità Idrica della Calabria e previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Programma regionale per il riuso delle acque reflue affinate, di durata triennale e aggiornato con cadenza annuale.

2. Il Programma:

- a) individua gli agglomerati e gli impianti prioritari per gli interventi di affinamento e riuso, anche tenendo conto delle procedure di infrazione comunitaria e dei piani di centralizzazione previsti dal Piano d'ambito;
- b) definisce gli obiettivi quantitativi triennali di riutilizzo, distinti per destinazione d'uso e per area territoriale;
- c) stabilisce i criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 30 e le modalità di rendicontazione;
- d) individua le aree del territorio regionale qualificabili come soggette a stress idrico ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva (UE) 2024/3019;
- e) fissa i requisiti minimi delle infrastrutture di stoccaggio e di distribuzione.

3. Il Programma è coerente con il Piano di tutela delle acque, con il Piano d'ambito e con il Piano di gestione del distretto idrografico.

#### ***Art. 8 – Coordinamento con la pianificazione vigente***

1. Il Piano di tutela delle acque della Regione Calabria recepisce, in occasione del primo aggiornamento successivo all'entrata in vigore della presente legge, le previsioni del Programma di cui all'articolo 7.

2. L'Autorità Idrica della Calabria adegua, ove necessario, gli atti di pianificazione d'ambito e il piano economico-finanziario di settore, prevedendo specifiche linee di azione per l'affinamento, lo stoccaggio, la distribuzione e il monitoraggio delle acque reflue affinate.

3. Le previsioni della presente legge si coordinano con le misure regionali per il risparmio idrico previste dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **TITOLO III — RIDUZIONE ALLA FONTE E SEPARAZIONE DELLE ACQUE**

### ***Art. 9 – Separazione delle acque alla fonte***

**1.** Nei nuovi edifici pubblici e privati, nonché nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali, turistici e produttivi, è obbligatoria la separazione delle acque reflue domestiche in:

- a) acque nere, provenienti dai servizi igienici e dagli scarichi della cucina;
- b) acque grigie, provenienti da docce, lavabi, lavatrici e analoghe utenze;
- c) acque meteoriche, raccolte da coperture e superfici scoperte, da convogliarsi in reti distinte e da destinarsi prioritariamente al riuso o all'infiltrazione controllata.

**2.** Il rilascio del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e degli altri titoli abilitativi è subordinato alla verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del comma 1, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 28.

**3.** Nei nuovi insediamenti di rilevanti dimensioni, individuati dal regolamento di attuazione, è altresì obbligatoria la realizzazione di reti duali ai sensi dell'articolo 18.

**4.** I Comuni, in fase di rilascio dei titoli abilitativi e di vigilanza, accertano il rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

### ***Art. 10 – Censimento delle infrastrutture e degli edifici***

**1.** Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in collaborazione con i gestori del Servizio Idrico Integrato e con il supporto tecnico dell'Autorità Idrica della Calabria, realizzano un censimento finalizzato a rilevare:

- a) lo stato delle reti di raccolta, dei collettori e delle stazioni di sollevamento;
- b) la presenza di acque parassite e i tratti critici della rete fognaria nera;
- c) la presenza o l'assenza, negli edifici pubblici e privati, di sistemi di separazione delle acque alla fonte;
- d) la disponibilità di superfici e di volumi utili per la realizzazione di vasche di affinamento, stoccaggio e fitodepurazione;
- e) le esigenze di adeguamento e i fabbisogni finanziari stimati.

**2.** I dati del censimento confluiscono in una banca dati regionale, accessibile in formato aperto e aggiornata con cadenza almeno annuale.

**3.** Il censimento del patrimonio edilizio è effettuato con priorità per gli edifici pubblici e per gli immobili di proprietà regionale.

### ***Art. 11 – Adeguamento del patrimonio edilizio esistente***

1. La Regione promuove l'adeguamento progressivo del patrimonio edilizio esistente alle prescrizioni di separazione delle acque alla fonte, con priorità per gli edifici pubblici e per gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione di rilievo.

2. Le risorse di cui all'articolo 30 e quelle eventualmente messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea sono utilizzate, secondo i criteri definiti dal Programma di cui all'articolo 7, per cofinanziare:

- a) interventi di adeguamento degli edifici pubblici;
- b) incentivi per gli interventi sugli edifici privati, inclusi quelli condominiali;
- c) interventi sulle reti comunali per l'eliminazione delle acque parassite e per la separazione tra reti nere e reti meteoriche.

## **TITOLO IV — TRATTAMENTO E AFFINAMENTO**

### ***Art. 12 – Impianti di trattamento e di affinamento***

1. Le acque reflue urbane sono convogliate in reti fognarie e sottoposte a trattamento, secondo i livelli previsti dagli articoli 105 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva (UE) 2024/3019.

2. Presso gli impianti di depurazione individuati dal Programma di cui all'articolo 7 sono realizzate o adeguate sezioni di affinamento, finalizzate a rendere le acque idonee al riutilizzo secondo le classi di qualità di cui all'articolo 16.

3. Le sezioni di affinamento prevedono di norma:

- a) vasche di accumulo dimensionate sulla base della portata di progetto e del piano di utilizzo;
- b) trattamenti di disinfezione idonei al rispetto dei limiti microbiologici previsti per la classe di qualità di destinazione;
- c) sistemi di telecontrollo e telemisura della qualità dell'effluente affinato.

4. I progetti di nuovi impianti e di adeguamento di impianti esistenti adottano, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, soluzioni orientate al recupero di acqua, nutrienti, fanghi a uso agronomico ed energia, secondo il modello della «fabbrica verde».

### ***Art. 13 – Sistemi naturali di trattamento***

1. La Regione incentiva il ricorso a sistemi naturali di trattamento, e in particolare alla fitodepurazione, sia in ingresso sia in uscita dagli impianti di depurazione, ove le condizioni territoriali, idrogeologiche e tecniche lo consentano.

2. I sistemi naturali sono prioritariamente impiegati:

- a) per gli agglomerati e le case sparse delle comunità montane e interne, dove il collettamento verso impianti centralizzati non risulti tecnicamente o economicamente sostenibile;

b) come trattamento di affinamento finale, in funzione del recupero di nutrienti residui e dell'abbattimento dei microinquinanti;

c) come barriera di sicurezza ecologica a monte di vasche di accumulo destinate al riuso.

3. L'impiego dei sistemi naturali è considerato, ai fini della programmazione degli investimenti, criterio di premialità ai sensi del Programma di cui all'articolo 7, per il contributo alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e al miglioramento dell'equilibrio ecologico del sistema.

#### ***Art. 14 – Sostenibilità energetica degli impianti***

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati sul territorio regionale promuovono il ricorso a fonti di energia rinnovabile, ivi compresi il fotovoltaico in autoconsumo, il recupero del biogas dalla digestione anaerobica dei fanghi e il recupero del calore residuo.

2. Per gli impianti che trattano un carico pari o superiore a diecimila abitanti equivalenti, il Programma di cui all'articolo 7 individua un percorso pluriennale finalizzato al raggiungimento progressivo della neutralità energetica entro il 2045, in linea con la Direttiva (UE) 2024/3019.

3. Costituisce condizione di accesso ai cofinanziamenti regionali, per i nuovi impianti e per gli interventi di adeguamento di importo superiore alle soglie definite dal regolamento di attuazione, l'integrazione di un piano di sostenibilità energetica.

### **TITOLO V — RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE AFFINATE**

#### ***Art. 15 – Destinazioni del riutilizzo***

1. Le acque reflue affinate, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità e dei requisiti sanitari previsti dalla normativa europea e nazionale, possono essere destinate ai seguenti usi:

a) uso irriguo agricolo, ivi compresa la fertirrigazione;

b) irrigazione di aree verdi, parchi e giardini pubblici e privati;

c) lavaggio strade e piazzali e altri usi civili non potabili;

d) alimentazione di reti duali per usi compatibili nei nuovi insediamenti, ivi compresi gli scarichi sanitari e gli usi tecnologici di climatizzazione;

e) usi industriali, in particolare nei processi di raffreddamento e nei cicli produttivi compatibili;

f) usi ambientali, quali la ricarica controllata della falda, l'alimentazione di zone umide artificiali e il sostegno al deflusso ecologico, secondo le condizioni stabilite dal regolamento di attuazione;

g) usi antincendio, ai sensi dell'articolo 19.

2. Il riuso delle acque reflue affinate è autorizzato secondo le procedure di cui all'articolo 21 ed è soggetto al piano di gestione del rischio di cui all'articolo 20.

### ***Art. 16 – Classificazione qualitativa delle acque reflue affinate***

1. Ai fini dell'uso irriguo agricolo, le acque reflue affinate sono classificate nelle classi di qualità A, B, C e D di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/741, in funzione delle colture irrigate e delle modalità di irrigazione.
2. Per gli usi diversi dall'irriguo agricolo, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 28 individua, in coerenza con la normativa nazionale di settore, i parametri qualitativi minimi e le frequenze di monitoraggio.
3. I limiti regionali possono essere più restrittivi di quelli stabiliti a livello statale ed europeo, qualora le caratteristiche specifiche del corpo idrico recettore, l'orografia, le pratiche colturali o la sensibilità ambientale delle aree interessate lo richiedano.

### ***Art. 17 – Stoccaggio e distribuzione***

1. Presso gli impianti di affinamento, o in prossimità di essi, sono realizzate vasche di stoccaggio dimensionate sulla base del Programma di cui all'articolo 7 e del piano di utilizzo proposto dal gestore.
2. Il piano di gestione dello stoccaggio definisce, in particolare:
  - a) i tempi medi di permanenza delle acque affinate e le modalità di mantenimento della qualità, anche al fine di prevenire la ricrescita batterica e la proliferazione algale;
  - b) i sistemi di monitoraggio in continuo e periodico della qualità delle acque stoccate;
  - c) le modalità di distribuzione agli utilizzatori e i punti di consegna;
  - d) i sistemi di chiusura, segnaletica e dispositivi di sicurezza atti a impedire la commistione con l'acqua potabile e l'accesso non autorizzato.
3. È ammessa la realizzazione di collegamenti diretti tra gli impianti di affinamento e gli utilizzatori finali, previa autorizzazione e nel rispetto del piano di gestione del rischio di cui all'articolo 20.

### ***Art. 18 – Reti duali***

1. Nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali, turistici e produttivi di rilevanti dimensioni, individuati dal regolamento di attuazione, è obbligatoria la realizzazione di reti duali per la distribuzione di acque non potabili destinate ad usi compatibili.
2. Le reti duali sono progettate e gestite in modo da escludere ogni possibilità di commistione con la rete dell'acqua destinata al consumo umano e sono dotate di idonea segnaletica e di dispositivi anti-riflusso.
3. La Regione promuove, anche con risorse proprie, la realizzazione di reti duali presso edifici pubblici, scuole, complessi sportivi, strutture turistiche e impianti di produzione.

### ***Art. 19 – Riutilizzo per finalità antincendio***

1. Le vasche di stoccaggio di cui all'articolo 17 possono essere progettate e gestite in modo da consentire l'utilizzo delle acque reflue affinate per le finalità di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia.
2. La Regione, d'intesa con il Comando regionale dei Vigili del fuoco e con le altre autorità competenti, definisce nel regolamento di attuazione le specifiche tecniche di accessibilità delle vasche e di compatibilità con i mezzi di intervento.

## **TITOLO VI — SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI**

### ***Art. 20 – Piano di gestione del rischio***

1. Il riutilizzo delle acque reflue affinate è subordinato alla redazione e all'attuazione di un piano di gestione del rischio, conforme all'allegato II del Regolamento (UE) 2020/741, predisposto dal gestore dell'impianto di affinamento di concerto con gli altri soggetti coinvolti nella filiera.
2. Il piano contiene almeno:
  - a) la descrizione dell'intero sistema di riutilizzo, dal punto di immissione delle acque reflue all'utilizzo finale;
  - b) l'identificazione dei soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e responsabilità;
  - c) l'identificazione dei pericoli chimici, microbiologici e fisici, degli eventi pericolosi e delle vie di esposizione;
  - d) la valutazione dei rischi per l'ambiente, per la salute umana e per gli animali;
  - e) le misure preventive, le barriere di sicurezza e i protocolli di emergenza;
  - f) i programmi di monitoraggio e di verifica dell'efficacia delle misure adottate.
3. Il piano è approvato contestualmente all'autorizzazione di cui all'articolo 21 ed è aggiornato con cadenza almeno triennale o in occasione di modifiche sostanziali della filiera.

### ***Art. 21 – Procedimento autorizzatorio***

1. Il riutilizzo delle acque reflue affinate è autorizzato nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 28.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente individuata dalla Regione, sentita ARPACAL, l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente e l'Autorità Idrica della Calabria.
3. L'autorizzazione contiene almeno:
  - a) l'individuazione delle classi di qualità ammesse e delle destinazioni d'uso;
  - b) i parametri di qualità da rispettare e le frequenze di monitoraggio;

- c) le prescrizioni operative connesse al piano di gestione del rischio;
- d) la durata, di norma allineata a quella dell'autorizzazione allo scarico, e le condizioni di rinnovo;
- e) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza.

4. Per il riuso a fini irrigui in agricoltura, in via transitoria sino al termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, si applicano le procedure semplificate ivi previste.

#### ***Art. 22 – Controlli e monitoraggio***

1. I controlli sulla qualità delle acque reflue affinate destinate al riutilizzo sono effettuati:
  - a) dal gestore dell'impianto, mediante un programma di autocontrollo conforme all'articolo 23;
  - b) da ARPACAL, sotto il profilo ambientale, e dall'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, sotto il profilo igienico-sanitario.
2. I controlli pubblici e gli autocontrolli del gestore sono complementari e non sostitutivi gli uni degli altri.
3. I dati del monitoraggio sono trasmessi, secondo le modalità e le frequenze fissate dal regolamento di attuazione, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e confluiscono nella banca dati regionale di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Le informazioni sull'attuazione della presente legge sono messe a disposizione del pubblico in formato aperto e facilmente fruibile, ai sensi dell'articolo 24 della Direttiva (UE) 2024/3019.

#### ***Art. 23 – Autocontrollo del gestore***

1. Il gestore dell'impianto di affinamento e il gestore della rete di distribuzione delle acque reflue affinate predispongono e attuano programmi di autocontrollo che comprendono:
  - a) il monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici previsti per la classe di qualità di riferimento;
  - b) la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di trattamento, disinfezione, stoccaggio e distribuzione;
  - c) la registrazione dei dati e la loro conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. In caso di superamento dei limiti, il gestore informa senza indugio l'autorità competente, attiva le misure correttive previste dal piano di gestione del rischio e, se necessario, sospende temporaneamente la distribuzione.

## **TITOLO VII — RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA**

### ***Art. 24 – Gestione dei fanghi e recupero di nutrienti***

1. I fanghi derivanti dai processi di depurazione sono gestiti secondo criteri di prevenzione, recupero e valorizzazione, in coerenza con la disciplina europea e nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare.
2. Quando tecnicamente e qualitativamente sostenibile, i fanghi sono trasformati in compost o ammendanti agricoli e destinati all'utilizzo agronomico, nel rispetto dei limiti di legge.
3. Gli impianti di depurazione e di affinamento sono progettati e gestiti in modo da favorire il recupero dei nutrienti, in particolare azoto e fosforo, anche attraverso processi di precipitazione, stripping e produzione di concimi.
4. La Regione promuove la stipula di accordi di filiera tra gestori, imprenditori agricoli, organizzazioni professionali e centri di ricerca per l'utilizzo agronomico dei fanghi e dei nutrienti recuperati.

## **TITOLO VIII — MISURE DI SOSTEGNO E ATTUAZIONE**

### ***Art. 25 – Misure di sostegno e incentivi***

1. La Regione concede, secondo le modalità definite dal Programma di cui all'articolo 7 e dal regolamento di attuazione, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e altre forme di sostegno per:
  - a) la realizzazione e l'adeguamento di sezioni di affinamento e di vasche di stoccaggio;
  - b) la realizzazione di reti duali, di impianti di fitodepurazione e di reti di distribuzione delle acque reflue affinate;
  - c) l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alle prescrizioni di separazione delle acque alla fonte;
  - d) l'adozione di soluzioni di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili negli impianti;
  - e) la formazione del personale e la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio.
2. Costituiscono criteri di premialità nell'erogazione dei contributi, in particolare:
  - a) la presenza di un piano di gestione del rischio già adottato e validato;
  - b) il ricorso a sistemi naturali di trattamento e a soluzioni «nature-based»;
  - c) il contributo al superamento di procedure di infrazione comunitaria;
  - d) la coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i fondi strutturali europei.

### ***Art. 26 – Formazione, informazione e partecipazione***

1. La Regione, in collaborazione con l'Autorità Idrica della Calabria, ARPACAL, le università e gli enti di ricerca, promuove programmi di formazione del personale tecnico dei gestori e delle pubbliche

amministrazioni, percorsi di alta formazione e iniziative di ricerca applicata in materia di trattamento, affinamento e riuso delle acque reflue.

**2.** La Regione assicura la partecipazione del pubblico e degli stakeholder ai processi decisionali rilevanti, anche mediante consultazioni preventive sul Programma di cui all'articolo 7 e sul regolamento di attuazione.

**3.** La Regione promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica e sul valore del riutilizzo delle acque reflue affinate.

#### ***Art. 27 – Poteri sostitutivi***

**1.** In caso di persistente inerzia degli enti locali o di altri soggetti competenti nell'attuazione degli interventi programmati, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

**2.** I poteri sostitutivi sono esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione, proporzionalità e adeguatezza.

### **TITOLO IX — DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI**

#### ***Art. 28 – Regolamento di attuazione***

**1.** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, adotta un regolamento di attuazione che disciplina, in particolare:

- a) i parametri tecnici, le classi di qualità e le frequenze di monitoraggio per le diverse destinazioni d'uso, in coerenza con la normativa europea e statale;
- b) il procedimento autorizzatorio, ivi inclusi i termini, i pareri e le modalità di rilascio congiunto;
- c) i contenuti minimi del piano di gestione del rischio;
- d) i requisiti tecnici delle vasche di stoccaggio, delle reti duali e degli impianti di fitodepurazione;
- e) le soglie dimensionali oltre le quali ricorre l'obbligo di reti duali e di piano di sostenibilità energetica;
- f) le modalità di erogazione, controllo e revoca dei contributi;
- g) i criteri di accreditamento dei laboratori per l'autocontrollo;
- h) il sistema sanzionatorio amministrativo, nei limiti delle competenze regionali.

**2.** Il regolamento si conforma, ove pertinente, alle linee guida adottate dal competente Ministero in attuazione del Regolamento (UE) 2020/741.

### ***Art. 29 – Clausola valutativa***

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, che dà conto in particolare:

- a) del numero di impianti dotati di sezioni di affinamento e dei volumi di acque reflue affinate effettivamente riutilizzati, distinti per destinazione d'uso;
- b) dello stato di adeguamento del patrimonio edilizio e delle reti comunali alle prescrizioni di separazione;
- c) dell'andamento delle procedure di infrazione comunitaria sul territorio regionale;
- d) dei risultati dei programmi di monitoraggio ambientale e sanitario;
- e) delle risorse impegnate ed erogate e dei principali ostacoli riscontrati nell'attuazione.

2. La relazione è resa pubblica in formato aperto sul sito istituzionale della Regione.

### ***Art. 30 – Disposizioni transitorie e di coordinamento***

1. Sino alla compiuta entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, restano applicabili, in quanto compatibili, le previsioni regionali e statali vigenti, ivi compreso, nei limiti della normativa transitoria, il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2003, n. 185.

2. Le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, ancora in vigore in forza dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, restano applicabili in quanto compatibili e potranno essere oggetto, nel quadro del riordino del Servizio Idrico Integrato regionale, di un'organica ricognizione e revisione.

3. Restano ferme le competenze e le funzioni dell'Autorità Idrica della Calabria di cui alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10.

### ***Art. 31 – Norma finanziaria***

1. All'attuazione della presente legge si provvede:

- a) con le risorse del fondo nazionale triennale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 dicembre 2025, secondo i criteri di riparto definiti a livello statale;
- b) con le risorse dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nei limiti di quanto programmato dalla Regione;
- c) con i proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto della disciplina nazionale di settore;
- d) con eventuali risorse aggiuntive iscritte negli stati di previsione del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità regionale.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

***Art. 32 – Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**f.to**  
**Vincenzo Bruno**  
**Capogruppo consiliare**  
**“Tridico Presidente”**